



NOTA INVIATA SOLO TRAMITE FAX/e-mail
Sostituisce originale ai sensi art. 43,
com. o, DPR 445/2000

Taranto 12/11/ 2014

Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo

Comune di FASANO
Settore Pianificazione e Gestione del Territorio

Servizio Urbanistica
PEC
comunefasano@pec.rupar.puglia.it

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI
DELLA PUGLIA-TARANTO

13988

Prot. N. 34.19.01 Allegati

OGGETTO: FASANO (BR) Procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS (ai sensi dell'art. 8 della L.R. 44/2012 e s.m.i.) del Piano di lottizzazione Zona terziario-direzionale A. **Autorità procedente: Comune di Fasano-** Consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale ed enti territoriali competenti.

Risposta al Foglio del.....

Div..... Sez..... N.,,

p.c. Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Puglia
Strada dei Dottula - Isolato 49 70122 BARI PEC

Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto
Via A. Galateo 2 73100 LECCE PEC

In riferimento al procedimento in oggetto, a seguito della comunicazione di avvio della consultazione dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale, acquisita al prot. 13085 del 23/10/2014, esaminati gli elaborati tecnici disponibili al link: www.comune.fasano.br.it, si esprimono di seguito le osservazioni di competenza.

- Considerato che la legge regionale n. 44/2012 prevede, al 4° comma dell'art. 3, che per i piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori di piani e programmi di cui al comma 3, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente secondo le disposizioni di cui all'art. 8 (verifica di assoggettabilità);
- Accertato che la zona oggetto di pianificazione non è interessata da vincoli archeologici ai sensi degli artt. 10, 13 e 45 del D.Lgs. 42/2004 o da procedimenti di vincolo *in itinere*, né da segnalazioni archeologiche del P.U.T.T./P. della Regione Puglia, e non risultano inoltre localizzate nell'area in oggetto e nelle sue immediate adiacenze evidenze archeologiche note da bibliografia o da dati d'archivio disponibili presso questa Soprintendenza;
- considerato che in base alle conoscenze al momento disponibili, non si evidenziano possibili impatti significativi sul patrimonio archeologico;

si ritiene, per quanto di propria competenza e solo ai fini della tutela archeologica, che il piano in oggetto non debba essere assoggettato a VAS.

Si richiama tuttavia l'obbligo, per soggetti privati e imprese incaricate di futuri lavori nell'area, dell'osservanza del dettato degli artt. 90 e 175 del D. Lgs. 42/2004, relativi alla disciplina dei ritrovamenti fortuiti.

Le presenti osservazioni sono espresse ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L.R. 44/2012, ai fini della sola verifica di assoggettabilità a VAS e si riferiscono al piano così come descritto nella documentazione disponibile al link sopra citato.

IL SOPRINTENDENTE
Dott. Luigi LA ROCCA

RUP
Funzionario archeologo
Assunta Cocchiaro

